

# **COMUNE DI DOLIANOVA**

(Provincia Sud Sardegna)

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **Sommario**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto e finalità

Art. 3 – Classificazione impianti sportivi

Art. 4 – Interesse pubblico degli impianti sportivi

Art. 5 – Quadro delle competenze

A. Consiglio comunale

B. Giunta comunale

C. Capi Area

### **TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Art. 6 – Concessione in uso

Art. 7 - Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo

Art. 8 - Modalità di utilizzo e criteri di assegnazione

Art. 9 – Durata della concessione – Rinuncia

Art. 10 - Sospensione - Revoca

Art. 11 – Concessione impianti sportivi per altre manifestazioni

Art. 12 – Agibilità e sicurezza degli impianti

### **TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Art. 13 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

Art.14 - Concessione in gestione degli impianti privi di rilevanza economica

Art. 15 – Concessione in gestione degli impianti a rilevanza economica

Art. 16 – Contabilità e Manutenzioni

Art. 17 – Deposito cauzionale

Art. 18 - Divieto di affidamento a terzi

Art. 19 – Divieto di proroga tacita

Art. 20 - Rinuncia all'affidamento in gestione

Art. 21 – Pubblicità

### **TITOLO IV - TARIFFE**

Art. 22 – Determinazione tariffe

Art. 23 – Gestione pagamenti

Art. 24 – Uso gratuito degli impianti privi di rilevanza economica

### **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 25 – Disposizioni

Art. 26 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Art. 27 - Spese convenzionali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### Articolo 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Dolianova (di seguito denominato Comune).
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive per le quali è stato costruito;
  - b) per attività sportiva, la pratica delle discipline sportive che vengono svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo ed educativo;
  - c) per concessione in uso, il provvedimento con il quale il competente settore del Comune, autorizza l'utilizzo dell'impianto sportivo all'aperto o al coperto, compresi gli impianti annessi alle scuole, per lo svolgimento di attività predeterminate;
  - d) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune, affida la gestione di un impianto sportivo;
  - e) per tariffa, la somma che il fruitore deve versare al Comune o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto sportivo;

### Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e di ogni forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni di sesso, razza e religione purché tesi a migliorare le condizioni fisiche e di salute di ogni singolo cittadino, oltre che favorire la vita di relazione e di integrazione sociale.
2. Tutti gli impianti di proprietà del Comune sono e vengono destinati all'uso pubblico e sono finalizzati alla pratica dell'attività sportiva, ricreativa e motoria.
3. L'Amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di soggetti la possibilità di accesso agli impianti.
4. Gli impianti e i servizi sportivi, integrano quelli relativi all'istruzione scolastica e alla cultura.
5. L'uso degli impianti e dei servizi sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

### Articolo 3 – Classificazione impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi vengono classificati in impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica.
2. Gli impianti a rilevanza economica sono quelli che la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività che vi si svolgono, per l'ampiezza del numero dei praticanti e

degli spettatori, sono idonei a produrre utili, consentendo all'operatore economico di trarre dalla gestione la propria remunerazione.

3. Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono classificati come impianti privi di rilevanza economica.
4. La classificazione dell'impianto sportivo come servizio a rilevanza economica oppure privo di rilevanza economica avviene con atto del Responsabile del Settore competente dopo idonea istruttoria.
5. All'atto di approvazione del presente regolamento gli impianti sportivi del Comune di Dolianova sono:
  - l'impianto sportivo Su Cuccureddu (Calcetto, basket, pallavolo, tennis).
  - la Piscina comunale.
  - l'impianto sportivo di Sant'Elena (Calcio e atletica).
  - l'impianto sportivo di Santa Maria (Calcio).
  - campi da Tennis complesso sportivo Sant'Elena.
  - il pallone geodetico Santa Maria (Basket, pallavolo e altre discipline idonee).
  - la palestra scolastica di via Matteotti (Basket, pallavolo e altre discipline idonee).
  - lo skate park di via Gandhi.
  - il campo basket del parco del centenario.
  - Il campo beach volley.
6. L'uso e la gestione degli impianti sportivi, fissi o mobili, che dovessero successivamente sorgere, saranno disciplinati dal presente Regolamento e sue eventuali modifiche e integrazioni.

#### Articolo 4 – Interesse pubblico degli impianti sportivi

1. Tutti gli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali:
  - a) attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva;
  - b) attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
  - c) attività formativa per preadolescenti, adolescenti e giovani;
  - d) attività motoria in favore di atleti e cittadini diversamente abili;
  - e) attività motoria in favore di anziani;
  - f) attività sportiva, ricreativa e sociale rivolta alla cittadinanza tutta.

#### Articolo 5 – Quadro delle competenze

1. La competenza in materia di impianti sportivi è attribuita ai seguenti organi, ciascuno per la parte di seguito indicata:
  - a) il Consiglio Comunale;
  - b) la Giunta Comunale;
  - c) i Responsabili di Settore secondo le competenze assegnate a ciascuno;
2. Sono di competenza del Consiglio Comunale:
  - a) gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi comunali;
  - b) la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali;
  - c) la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
3. Sono di competenza della Giunta Comunale:
  - a) l'individuazione dei criteri nell'assegnazione di spazi secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
  - b) determinazione delle tariffe d'uso di tutti gli impianti.
4. Il responsabile del Settore in cui rientrano gli impianti sportivi provvede alla programmazione e attuazione dello stato degli impianti e del loro utilizzo. Egli provvede a:
  - a) programmare l'uso degli impianti sportivi sotto il profilo operativo, sia in relazione alle attività scolastiche, sia alle attività di base, allenamenti e attività agonistiche delle società sportive, tenuto conto delle disposizioni richiamate nel presente regolamento;
  - b) assegnare con le forme e modalità previste nel presente regolamento gli impianti sportivi;
  - c) stipulare le convenzioni con i concessionari o gestori degli impianti sportivi, in caso di gestione data a terzi;
  - d) controllare la corretta esecuzione degli affidamenti;
  - e) accertare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva dilettantistica e agonistica;
5. E' compito del Responsabile del Settore competente per il servizio manutenzioni degli Impianti Sportivi provvedere a:
  - a) curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, sicurezza e agibilità degli impianti sportivi;
  - b) verificare, alla fine di ogni anno, gli interventi di natura ordinaria effettuati e se rispondenti alle norme contrattuali;
  - c) verificare annualmente lo stato degli impianti ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
6. Spetta ai Responsabili dei Settori attuare ogni altro compito gestionale finalizzato al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### Articolo 6 – Concessione in uso

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso in via preferenziale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 38/2021, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, per lo svolgimento di campionati, gare, manifestazioni, tornei, nonché per allenamenti. Nei limiti delle disponibilità, e dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, possono essere concessi in uso ad altri soggetti pubblici e privati.
2. I singoli potranno accedere solo in forma organizzata. Per forma organizzata da parte dei privati si intende la costituzione degli stessi in gruppi e associazioni, con l'individuazione di referenti e responsabili per l'uso dell'impianto.
3. Gli impianti sportivi che afferiscono alle strutture scolastiche sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, ovvero negli orari liberi da attività anche extracurricolari.
4. Gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previa concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale; le concessioni sono finalizzate all'esclusivo esercizio delle attività sportive indicate nel documento di concessione.
5. La concessione in uso può essere a titolo gratuito per tutte le attività sportive e motorie di persone diversamente abili, di preadolescenti e di anziani è invece a titolo oneroso in tutti gli altri casi.

### Articolo 7 - Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo

1. La concessione in uso ha durata annuale, coincidente con il periodo temporale dei calendari sportivi.
2. I soggetti che intendono fruire degli spazi insistenti negli impianti sportivi potranno inoltrare richiesta scritta al Comune secondo la disciplina prevista dai bandi e relativi allegati predisposti dal settore di competenza.
3. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate nei tempi e con le forme e modalità previste dai bandi.
4. Possono richiedere la concessione in uso, secondo l'ordine di priorità che segue:
  - a. società sportive iscritte all'Albo Comunale, operanti da almeno tre anni nel Comune aventi un maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;

- b. società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
  - c. società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune, che esercitino in maniera continuativa attività sportiva rivolta ai disabili, agli anziani e ai soggetti meno abbienti, che partecipano a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
  - d. società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune, che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori formati, riconosciuti dalle federazioni in possesso del relativo patentino federale;
  - e. Privati, in gruppi o in associazione, residenti nel Comune di Dolianova;
  - f. Altri soggetti pubblici;
5. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato al nulla osta da parte del Dirigente Scolastico, che farà seguito agli accordi stipulati tra lo stesso Dirigente Scolastico ed il Comune.
6. Il Responsabile una volta esaminate le domande pervenute, acquisito il parere favorevole del competente organo scolastico - nel caso di palestre scolastiche - e nel rispetto del presente Regolamento, predispose il piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando di concerto col Dirigente Scolastico le relative autorizzazioni.
7. Le assegnazioni concesse alle associazioni sportive cercheranno, nel limite del possibile, di consentire lo svolgimento delle attività agonistiche e di allenamento nei medesimi impianti. In caso di domande eccedenti la disponibilità sia di spazi sia di orari, verrà salvaguardata la pluralità degli sport praticati e delle associazioni richiedenti con limiti di orario e giorni. Nel caso in cui la stessa attività sportiva sia esercitata da diverse associazioni e le stesse associazioni richiedono i medesimi spazi, ad ogni associazione sarà consentita la fruizione per un massimo di 3 gg/settimana e per un massimo di 6 ore al giorno, obbligatoriamente consecutive.
- 7bis L'uso degli impianti sportivi non può essere concesso alle associazioni che alla data di presentazione della domanda non siano in regola con tutti gli obblighi prescritti nelle precedenti concessioni per l'utilizzo degli spazi, in particolare con il pagamento dei canoni e con gli eventuali risarcimenti per i danni arrecati.
8. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive che perverranno successivamente alla scadenza prevista dai bandi saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili.
9. Nel caso in cui risultassero concomitanze di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la precedenza verrà data alle società che svolgono attività agonistica di livello superiore.

10. Gli impianti sportivi restano aperti, generalmente, per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì; il sabato, la domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
11. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'interno dell'impianto a cura degli stessi concessionari.

#### Articolo 8 - Modalità di utilizzo e criteri di assegnazione

1. L'uso degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, è vietato a tutti coloro che siano sprovvisti di autorizzazione e/o concessione.
2. Per la pratica delle attività sportive sia agonistiche che amatoriali i fruitori dovranno essere in possesso di idonea certificazione medica;
3. La competenza sulla verifica ed il controllo delle strutture sportive assegnate spetta al Comune, così come spetta al Comune verificare il possesso dei requisiti societari per lo svolgimento di attività agonistiche di ogni singola associazione o sodalizio sportivo.
4. Spetta altresì al Comune, la verifica ed il controllo sui giorni ed orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, una volta assegnati e/o concessi; i giorni e gli orari di utilizzo devono essere tassativamente rispettati. È vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate, a pena di decadenza dell'assegnazione.
5. Resta inteso che l'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è riservato esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e, in caso di palestre scolastiche, al Dirigente o suo incaricato, e a qualsiasi altra figura compresa nel referto arbitrale.
6. I concessionari degli impianti sono responsabili e rispondono di qualsiasi infortunio a persone, per danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo e sollevano l'Amministrazione Comunale e quella Scolastica, se l'impianto è afferente ai plessi scolastici, da ogni e qualsivoglia responsabilità.
7. Il concessionario dell'impianto sportivo è tenuto a segnalare al competente settore del Comune eventuali danni, dallo stesso causati, alla struttura sportiva, agli impianti, alle attrezzature, agli accessori e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi; lo stesso fruitore resta obbligato a rifondere tutti i danni causati.
8. Gli eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola società o concessionario, verranno addebitati in parte uguale a tutti i fruitori dell'impianto.



9. I concessionari, sono tenuti obbligatoriamente ed a pena di decadenza dall'assegnazione a stipulare apposita polizza R.C. con validità per tutto il periodo di utilizzo degli impianti o strutture assegnate.
10. Un responsabile, nominato dal concessionario, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato, anche al fine di allontanare eventuali estranei.
11. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
12. In ordine al corretto utilizzo ed uso degli impianti sportivi concessi, comprese le palestre scolastiche, il concessionario dovrà obbligatoriamente attenersi, a pena di decadenza della concessione, alle seguenti disposizioni e non dovrà:
  - svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
  - utilizzare l'impianto fuori dagli orari concessi ed autorizzati;
  - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali;
  - usare calzature inadeguate e sporche all'interno delle palestre;
  - sub-concedere in tutto o in parte ad altri soggetti gli impianti negli orari concessi;
  - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di accompagnatori;
  - detenere o consegnare le chiavi di accesso dell'impianto a persone non autorizzate;
13. I fruitori degli impianti potranno inoltrare reclami, direttamente al recapito mail che verrà segnalato dall'Amministrazione comunale;
14. Tutte le spese afferenti all'uso degli impianti scolastici sono a carico del Comune relativamente all'utilizzo in ambito scolastico.
15. Negli affidamenti di cui al presente articolo e per quanto previsto dal presente Regolamento si dovrà comunque tener conto dei seguenti criteri:
  - esperienza nel settore cui è destinato l'impianto sportivo;
  - esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia, per impianti tecnici e dimensione;
  - radicamento nel territorio comunale;
  - esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
  - qualificazione professionale dei dirigenti, degli allenatori e degli istruttori;
  - particolare attenzione alla didattica e alla pratica sportiva attraverso progettualità diffusa in favore di preadolescenti, adolescenti, ragazzi e adulti e persone diversamente abili;
  - affidabilità economica;
  - compatibilità di progetti e attività proposte con eventuali attività ricreative, scolastiche, sociali anche in favore di soggetti deboli e diversamente abili;
  - progetto tecnico di gestione delle strutture;

- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

#### Articolo 9 – Durata della concessione – Rinuncia

1. La concessione in uso di ciascun impianto sportivo assegnato è valevole per anno sportivo.
2. I giorni e gli orari concessi a ciascuna società o sodalizio sportivo, si intendono utilizzati a prescindere, pertanto il fruitore è tenuto al pagamento fino alla comunicazione di rinuncia;
3. La comunicazione di rinuncia deve essere effettuata per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni; non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell'utilizzo.
4. Nel caso in cui si determinasse la situazione di cui al punto precedente, gli eventuali spazi ed orari disponibili saranno assegnati alle società sportive che non hanno trovato assegnazione per mancanza di spazi e orari.

#### Articolo 10 - Sospensione - Revoca

1. La fruizione degli spazi e degli orari concessi, insindacabilmente, potranno essere sospese temporaneamente o definitivamente sia dal Comune, sia dal Dirigente Scolastico a cui fa capo l'impianto scolastico, per lo svolgimento di manifestazioni a qualsiasi titolo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti o per cause di pubblica utilità.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il Responsabile o il Dirigente Scolastico, provvederanno a dare comunicazione della sospensione al responsabile dell'Associazione con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eventi eccezionali e imprevedibili.
3. La sospensione può, inoltre, essere prevista per cause di forza maggiore, ovvero, in caso di avversità atmosferiche tali da non consentirne l'ingresso o per inagibilità della struttura sportiva.
4. Per le motivazioni di cui ai punti precedenti 1), 2) e 3) nulla è dovuto né dal Comune né dalla Scuola neppure a titolo risarcitorio al fruitore dell'impianto.
5. Oltre ai casi di cui ai punti precedenti, se il Comune riscontrasse gravi violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o, per il mancato versamento delle tariffe poste a carico dei fruitori degli impianti sportivi, il Responsabile ha piena facoltà di revoca della concessione con esito immediato, fermo restando l'obbligo di pagamento delle somme poste a carico, comprese quelle dovute per eventuali risarcimenti di danni.
6. Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca della concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che da ciò possa derivarne richiesta risarcitoria da parte del concessionario.
7. Il Responsabile ha piena facoltà di sospendere l'accesso agli impianti sportivi alle società o associazioni, titolari di autorizzazione, qualora le stesse adottino comportamenti scorretti o

irrispettosi nei confronti di cose o persone, quali la riconsegna degli spazi sporchi o in disordine a causa di un utilizzo improprio, l'abbandono di rifiuti, il danneggiamento delle strutture e degli arredi, la mancata vigilanza sui minori, il mancato rispetto del personale dell'amministrazione o da essa incaricato per la gestione degli impianti o qualsiasi altro comportamento in violazione del presente regolamento.

8. La sospensione può avere durata da 1 a 30 gg commisurati alla gravità dell'atto compiuto.
9. La sanzione della sospensione o della revoca sarà applicata nel rispetto del principio del contraddittorio e dei termini e modalità della Legge 241/1990.

#### Articolo 11 – Concessione impianti sportivi per altre manifestazioni

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: riunioni, convegni, congressi, concerti etc.. compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

#### Articolo 12 – Agibilità e sicurezza degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.
2. I concessionari degli impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, dovranno verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli organi competenti in materia.
3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale, relativa alla agibilità e al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'ufficio Patrimonio dell'Ente mentre, per quanto attiene agli impianti sportivi scolastici, sarà depositata presso la direzione scolastica alla quale afferisce l'impianto.
4. Resta al fruitore dell'impianto la richiesta di autorizzazione alle Federazioni Sportive per la validazione della struttura e dei campi per la relativa iscrizione ai campionati di categoria.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi politici istituzionali, gli amministratori e i Consiglieri comunali hanno la possibilità di libero accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà e in uso all'Amministrazione comunale compresi quelli scolastici.

### **TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### Articolo 13 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 e dalle leggi in materia di sport tenuto conto della classificazione della struttura ed all'uso cui essa è destinata.
2. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica, così come riportato all'Art. 3).

#### Articolo 14 – Concessione in gestione degli impianti privi di rilevanza economica

1. La gestione degli impianti privi di rilevanza economica, ovvero degli impianti che per la loro natura e ampiezza comportano che il costo di gestione non sia supportato dagli utili di gestione, rientra nell'ambito dei servizi resi alla collettività da soggetti terzi per conto della Amministrazione ed in assenza del rischio operativo; trova pertanto applicazione la disciplina dell'appalto di servizi da aggiudicare secondo la normativa vigente in materia di appalti.

#### Articolo 15 – Concessione in gestione degli impianti a rilevanza economica

1. La concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi classificati a rilevanza economica, nella fattispecie quelli che per la loro caratteristica ed ampiezza sono idonei a produrre utili e quindi, pur rivestendo il carattere di pubblica utilità, appetibili per il mercato, rientra nell'ambito della concessione di servizi che consente il riconoscimento a titolo di corrispettivo unicamente del diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o di tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione.
2. L'affidamento della concessione di gestione è disciplinato dalla normativa in vigore in materia di concessione.
3. La concessione di gestione dovrà espressamente contemplare:
  - a) la riserva in favore dell'Amministrazione Comunale (compresa la collaborazione tecnico-organizzativa) per la realizzazione di attività e/o di manifestazioni che per la loro particolarità possono essere inserite nella struttura concessa, organizzate dalla medesima; la data dovrà essere concordata entro 30 (trenta) giorni e confermata 10 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
  - b) la volturazione e il pagamento di tutte le utenze e dei relativi consumi (luce, acqua, prodotti per il riscaldamento etc.) nonché il pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto gestito da parte del concessionario;
  - c) la manutenzione ordinaria, così come indicato nel programma di manutenzioni di ciascun impianto e sue pertinenze a carico del concessionario, prevedendo la stipula di apposita

polizza fideiussoria di adeguato e congruo importo, a garanzia della eventuale mancata esecuzione di tutti gli interventi posti a suo carico.

3. La concessione di gestione potrà prevedere la realizzazione di interventi straordinari a carico del concessionario.

#### Articolo 16 – Contabilità e Manutenzioni

1. Per ogni impianto viene redatto un programma dei controlli e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguirsi per il mantenimento della perfetta efficienza degli impianti.
2. I gestori degli impianti sportivi affidati in concessione, sia privi sia a rilevanza economica, sono obbligatoriamente tenuti a presentare annualmente il rendiconto di gestione, comprendente tutte le entrate e le spese sostenute presentate separatamente.
3. Spetta, inoltre, al concessionario della struttura presentare annualmente per iscritto l'elenco dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un elenco di lavori di manutenzione programmata da effettuarsi per l'anno successivo.
4. Ove necessitino riparazioni urgenti di carattere straordinario non previste nel programma di manutenzioni di ciascun impianto, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici dei settori incaricati, valuta se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla conclusione dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte della Ditta esecutrice di avere eseguito le opere a perfetta regola d'arte, di avere installato materiali e prodotti certificati secondo quanto previsto dalle normative ad oggi in vigore e di aver provveduto al regolare collaudo degli impianti.

#### Articolo 17 – Deposito cauzionale

1. I gestori degli impianti affidati in concessione, al momento della firma del contratto, pena la decadenza dell'assegnazione, hanno l'obbligo di prestare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti alla tesoreria comunale a titolo di deposito. L'importo della cauzione verrà stabilito in sede di pubblicazione del bando di concessione sulla base del valore economico.

#### Articolo 18 - Divieto di affidamento a terzi

1. All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.
2. Deve essere preventivamente autorizzato dall'Assessorato allo Sport l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione.

#### Articolo 19 – Divieto di proroga tacita

1. E' tassativamente esclusa la proroga tacita della concessione in gestione.

#### Articolo 20 - Rinuncia all'affidamento in gestione

1. L'affidatario può rinunciare alla gestione dell'impianto per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.
2. L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità; per il risarcimento di eventuali danni verificati dall'Ufficio Tecnico alla presenza dell'affidatario, l'Amministrazione potrà valersi della polizza fidejussoria di cui all'art. 18.

#### Articolo 21 – Pubblicità

1. La pubblicità negli impianti e spazi sportivi di rilevanza economica è riservata sia al concessionario sia all'Amministrazione comunale. Il concessionario è pertanto autorizzato a stipulare, previo nulla osta del Comune, contratti pubblicitari di durata non superiore a quella della convenzione, ferma restando la competenza della Giunta Comunale relativamente alla definizione delle modalità e criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari;
2. L'Amministrazione comunale si riserva uno spazio pubblicitario di mt. lineari 4,00 X 1,50 in ogni impianto dato in concessione. Tale spazio si intende riservato sia nelle palestre al coperto, sia negli impianti all'aperto.
3. Il concessionario, una volta acquisita la richiesta di spazi interni o esterni alle strutture sportive dovrà adeguare la richiesta alle norme di legge previste in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni.
4. I concessionari della gestione degli impianti sportivi potranno mettere a disposizione gli spazi interni ed esterni, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento;

### **TITOLO IV - TARIFFE**

#### Articolo 22 - Determinazione tariffe

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è subordinato, da parte dei richiedenti, al pagamento di tariffe predeterminate e aggiornate dalla Giunta Comunale;

2. Le tariffe possono essere:
  - a. a prestazione (per lo svolgimento di tornei, gare e manifestazioni);
  - b. orarie (per gli allenamenti);
3. Le tariffe vengono differenziate a seconda della tipologia, tipo di impianto e utilizzo.
4. Nel caso di concessione di gestione, l'affidatario ha l'obbligo:
  - a. di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dall'Amministrazione Comunale e le riduzioni di tariffa stabilite dalla stessa in favore di anziani, disabili e soggetti in particolare stato di disagio;
  - b. di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ai vigenti regolamenti per l'uso degli impianti sportivi comunali.

#### Articolo 23 – Gestione pagamenti

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini previsti dall'Amministrazione Comunale è causa di revoca immediata della concessione in uso.
3. Per gli impianti sportivi gestiti in forma diretta dall'Amministrazione Comunale, compresi gli impianti annessi agli Istituti Scolastici, la tariffa d'uso è versata nei modi e termini previsti nell'atto di concessione.
4. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare dichiarazione se afferente al pagamento di struttura di cui al punto 3) del presente articolo
5. Per gli impianti sportivi dati in concessione **o gestione** a terzi, la tariffa prevista è riscossa direttamente al concessionario che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.
6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente, oltre che al pagamento della tariffa di cui all'articolo 24, anche da apposita cauzione da parte dei richiedenti, che verrà stabilita dal settore competente all'atto della concessione medesima;
7. Tutte le società o sodalizi sportivi che non ottemperino alle disposizioni ed obblighi stabiliti nel presente Regolamento, e più precisamente nel presente articolo, sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione di rivalsa di danni o somme dovute.
8. A garanzia dei pagamenti dovuti, se trattasi di impianto gestito direttamente o di impianto annesso ai caseggiati scolastici, potrà essere richiesta polizza fidejussoria ai sensi dell'Art. 18. Allo stesso modo è previsto, in caso di struttura affidata in concessione a terzi, che gli stessi, a garanzia dei pagamenti dovuti, possano richiedere polizza fidejussoria o cauzione.

#### Articolo 24 – Uso gratuito degli impianti privi di rilevanza economica

1. L'uso degli impianti sportivi a qualsiasi titolo posseduti e gestiti dal Comune, è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo ed a quelle secondarie di secondo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e negli orari curricolari, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso gratuito degli impianti sportivi a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, compresi quelli dati in concessione a terzi, sarà concesso previa valutazione dei seguenti criteri:
  - a. utilità sportiva, culturale e sociale della manifestazione proposta;
  - b. visibilità per il comune di Dolianova;
  - c. assenza di fini di lucro da parte del richiedente che propone la manifestazione;
  - d. accesso gratuito del pubblico alla manifestazione purché svolta in impianto ove è prevista la presenza di pubblico.

#### **TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### Articolo 25 – Disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento e di quelle che saranno assegnate dopo l'emanazione del presente Regolamento.

##### Articolo 26 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni che espressamente abrogano gli articoli contenuti nel presente Regolamento, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo l'eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'ordinamento di cui al D.Lgs. 267/2000;
3. ***Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente nonché le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute;***
4. Per tutto quanto non previsto, si rinvia:
  - a. al D.Lgs. 38 del 28.02.2021 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;



- b. al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- c. alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- d. alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- e. al DPR 06 giugno 2001 n. 380 e s.i. e m. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- f. alle disposizioni degli Enti di Promozione Sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva
- g. alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- h. alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

#### Articolo 27 - Spese convenzionali

1. Le spese, nessuna esclusa, immediate e future, inerenti e conseguenti l'affidamento di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento per eventuali registrazioni in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alle concessioni sulle assegnazione di spazi e sugli affidamenti degli impianti sportivi sono da intendersi tutte a carico dei concessionari.